

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **IMU, IVA, acconti: conferme e novità di fine estate**

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che **con la conversione in legge del DL n. 76/2013** (legge n. 99/2013) e con la **pubblicazione del DL n. 102/2013** il Governo, dopo la pausa estiva: i) ha **confermato definitivamente il differimento dell'aumento dell'IVA fino al prossimo 01.10.2013**; ii) di conseguenza, ha **confermato l'aumento degli acconti d'imposta di un punto percentuale, a copertura del minor gettito IVA**; iii) ha **confermato l'abolizione del pagamento dell'acconto IMU**. In mancanza di tali provvedimenti, ricordiamo, **a partire dal 01.07.2013 scorso l'aliquota ordinaria IVA sarebbe stata innalzata dal 21 al 22%**, mentre in riferimento al pagamento dell'IMU **i contribuenti avrebbero dovuto pagare l'acconto 17.06.2013 anche in riferimento all'abitazione principale** (e immobili a questa assimilati, come si vedrà meglio nel proseguo) **ed ai terreni agricoli entro il mese di settembre**.

### **Premessa**

Con due distinti provvedimenti il Governo ha **confermato alcuni dei provvedimenti annunciati all'inizio di questa estate**.

Con la **legge di conversione n. 99/2013 del DL lavoro (DL n. 76/2013)**, infatti, è stato **scongiurato l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA: in mancanza di tale provvedimento, dallo scorso 01.07.2013 si sarebbe dovuta applicare un'aliquota ordinaria IVA del 22%** (mentre le aliquote del 4 e del 10% sarebbero rimaste inalterate). Di conseguenza, viene **confermato l'aumento degli acconti di imposta a copertura della sospensione, che terminerà** – in mancanza per lo meno di un ulteriore intervento – **il prossimo 01.10.2013** (a partire da tale data si dovrebbe quindi applicare l'IVA al 22%).

Con **l'emanazione del DL n. 102/2013** è stata stabilita l'abolizione del pagamento dell'IMU: con la pubblicazione della riforma della tassazione immobiliare, è stato **scongiurato il pagamento, a**

**settembre, di quanto i contribuenti avrebbero dovuto versare lo scorso 17.06.2013 in riferimento all'abitazione principale, ai fabbricati rurali ed ai terreni agricoli.**

È stata preannunciata, inoltre, **l'abolizione dei pagamenti a saldo per il 2013, sempre in riferimento a tali immobili** (il provvedimento, secondo gli annunci, dovrebbe essere introdotto nella prossima legge finanziaria).

### **Novità in materia IVA ed acconti d'imposta**

**È stata confermata la proroga dal 01.07.2013 al 01.10.2013 del termine di applicazione dell'aliquota IVA ordinaria nella nuova misura del 22%.**

Il Decreto in esame è intervenuto sul comma 1-ter dell'art. 40, DL n. 98/2011, già oggetto di modifica ad opera della Finanziaria 2013 che **aveva previsto l'incremento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22% a decorrere dall'1.7.2013.**

#### **OSSERVA**

È inoltre confermata l'abrogazione del comma 1-quater del citato art. 40 ai sensi del quale l'aumento dell'aliquota IVA era legato alla mancata attuazione, entro il 30.6.2013, di specifici Provvedimenti finalizzati *"al riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 6.560 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013"*.

<b>AUMENTO ALIQUOTA IVA</b>	
<b>Previsione originaria</b>	01.07.2013
<b>Proroga</b>	01.10.2013
<b>Passaggio di aliquota</b>	
<b>Vecchia aliquota IVA</b>	<b>Nuova aliquota IVA prevista</b>
21% ordinaria, 10% e 4% agevolata.	22% ordinaria, 10% e 4% agevolata.

Viene confermato, di conseguenza, **l'aumento degli acconti delle imposte sui redditi.** In particolare:

- ➔ a decorrere **dal 2013 l'acconto IRPEF passa dal 99% al 100%**;
- ➔ **per il 2013 l'acconto IRES passa dal 100% al 101%.**

#### **OSSERVA**

L'aumento degli acconti ha effetto anche ai fini IRAP, pertanto, per i soggetti IRPEF e le società di persone, l'acconto IRAP passa dal 99% al 100% a decorrere dal 2013, mentre per i soggetti IRES passa, per il 2013, dal 100% al 101%.

Per il 2013 **le maggiorazioni sono applicabili in sede di versamento della seconda (o unica) rata dell'acconto IRPEF / IRES / IRAP 2013 in scadenza il 2.12.2013** (il 30.11 cade di sabato), **da determinare quale differenza tra l'acconto complessivamente dovuto applicando la nuova misura e quanto versato per la prima rata.**

#### OSSERVA

Le disposizioni in esame si riflettono anche ai fini del **versamento dell'acconto IVIE, dell'IVAFE e della maggiorazione IRES società di comodo** mentre non riguardano il versamento dell'acconto della cedolare secca che rimane fissato al 95%.

Con il DL n. 102/2013 (il quale, come vedremo meglio in seguito, contiene alcune novità in materia di IMU) è stato previsto che **nel caso in cui l'aumento degli acconti sia insufficiente a coprire l'ammancio derivante dal mancato aumento dell'IVA, questi possono essere aumentati ulteriormente.**

#### ACCONTO D'IMPOSTA

Persone fisiche		Persone giuridiche	
IRPEF, IVIE, IVAFE	IRAP	IRES	IRAP
Dal 2013 passa dal 99% al 100%		Per il 2013 passa dal 100% al 101%	

Con il DL n. 102/2013 viene prevista la possibilità di aumentare gli acconti d'imposta nel caso in cui le risorse destinate a coprire il mancato aumento dell'IVA siano insufficienti. Pertanto, è possibile che gli acconti così come sopra riportati vengano aumentati ulteriormente.

#### SCHEMA RIEPILOGATIVO

Situazione previgente		Situazione attuale	
<b>Aliquota IVA</b>	21%, passaggio al 22% dal 01.07.2013	<b>Aliquota IVA</b>	21% fino al prossimo 01.10.2013
<b>Acconti soggetti IRES</b>	100%	<b>Acconti soggetti IRES</b>	<b>101%</b> per il 2013
<b>Acconti persone fisiche e società di persone</b>	99%	<b>Acconti persone fisiche e società di persone</b>	<b>100%</b> dal 2013

## Novità in materia IMU

Come abbiamo già avuto modo di commentare in una nostra precedente informativa, il DL n. 54/2013 ha introdotto disposizioni **concernenti il pagamento dell'acconto IMU, prevedendo la sospensione** (non la cancellazione, per ora) **dell'importo IMU da versare a giugno in riferimento a taluni immobili, nella previsione di una revisione generale dell'imposta volta a renderla meno onerosa.**

Secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del DL approvato dal CDM, "*nelle more di una **complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**, volta, in particolare, a **riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria** relativa agli immobili utilizzati per **attività produttive**, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria [...], è **sospeso** [...]*".

Nel proseguo, l'articolo 1 stabilisce che **la sospensione si applica** alle seguenti tipologie di immobili:

→ **abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;**

CATEGORIE CATASTALI		
Categorie catastali	Descrizione	Sospensione acconto
A/1	Abitazioni di tipo signorile	No
A/2	Abitazioni di tipo civile	Si
A/3	Abitazioni di tipo economico	Si
A/4	Abitazioni di tipo popolare	Si
A/5	Abitazioni di tipo ultrapopolare	Si
A/6	Abitazioni di tipo rurale	Si
A/7	Abitazioni in villini	Si
A/8	Abitazioni in ville	No
A/9	Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici	No
A/10	Uffici e studi privati	No (non ha funziona abitativa, pur non essendo previsto dal DL come esplicitamente escluso)
A/11	Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	Si

- **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp;**
- **terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.**

Con l'articolo 1 del DL n. 102/2013 è stata **confermata l'abolizione del pagamento** dell'acconto di giugno, confermando quindi la previsione contenuta nel DL n. 54/2013.

#### **OSSERVA**

Bisogna evidenziare, inoltre, che **viene ipotizzata l'abolizione della seconda rata dell'IMU 2013**: la previsione dovrebbe essere contenuta nella prossima legge finanziaria, nel caso in cui le parti politiche raggiungano un accordo.

Al fine di reperire le risorse necessarie per la copertura economica dell'abolizione dell'acconto, è stata prevista la limitazione del diritto alla detrazione dei premi assicurativi relativi al rischio morte e invalidità permanente, **in riferimento a cui il tetto di detrazione massima previsto ordinariamente è pari a 1.291,14 euro**. Secondo quanto stabilito dall'articolo 12 del DL, infatti, **per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2013 il massimale viene ridotto a 630 euro, mentre per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 il massimale viene ulteriormente ridotto a 230 euro.**

<b>ACCONTO E SALDO IMU</b>	
<b>Acconto del 17.06.2013</b>	<b>Saldo del 16.12.2013</b>
Pagamento abolito per terreni agricoli, fabbricati rurali, abitazioni principali ed assimilate (vedi sopra).	<b>Ipotizzata</b> l'abolizione del saldo sempre in riferimento agli stessi immobili.
Pagamento ordinario per tutti gli altri immobili.	Pagamento ordinario per tutti gli altri immobili.
<b>Copertura</b>	<b>Copertura</b>
Diritto alla detrazione dei premi assicurativi ridotto da 1.291,14 a 630 euro per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2013.	Secondo le intenzioni il provvedimento troverà copertura finanziaria con la prossima legge di stabilità.

---

Diritto alla detrazione dei premi assicurativi ridotto da 630 a 230 euro per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2014.	
---	--

---

***Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**